

## Causa C-358/89

### Extramet Industrie SA contro Consiglio delle Comunità europee

« Dumping — Importatori — Ricorso per annullamento —  
Ricevibilità »

Relazione d'udienza .....	2502
Conclusioni dell'avvocato generale F. G. Jacobs presentate il 21 marzo 1991 .....	2507
Sentenza della Corte 16 maggio 1991 .....	2527

#### Massime della sentenza

*Ricorso per annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che istituisce dazi antidumping — Importatore-utilizzatore del prodotto considerato*  
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

Benché alla luce dei criteri dell'art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.

Ne consegue che i provvedimenti con cui sono istituiti dazi antidumping possono, in determinate circostanze e senza perdere la

propria natura regolamentare, riguardare individualmente determinati operatori economici, i quali hanno pertanto titolo per chiederne l'annullamento in giudizio.

Tale ipotesi ricorre, in linea generale, per le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie, come pure nel caso degli importatori i cui prezzi di rivendita delle merci in questione fungano da parametro per la fissazione del prezzo all'esportazione.

Deve altresì ritenersi individualmente interessato l'operatore il quale, essendo nel contempo il principale importatore e l'utilizzatore finale del prodotto oggetto del provvedimento antidumping, dimostri inoltre che le sue attività economiche dipendono in larghissima misura dalle sue importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del controverso regolamento, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del pro-

dotto considerato nonché della circostanza che esso incontra difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale è per giunta il suo principale concorrente per il prodotto finito.

Questo complesso di elementi è infatti idoneo a dimostrare il ricorrere di una situazione particolare che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

## RELAZIONE D'UDIENZA

### presentata nella causa C-358/89 \*

#### I — Antefatti

1. La Extramet Industrie SA (in prosieguo: la « Extramet ») è un'impresa che produce grani di calcio puro derivati da calcio metallico secondo un processo di ridistillazione da essa elaborato e brevettato. Tale prodotto, così come il calcio metallico, trova precipuamente impiego nell'industria metallurgica.

2. Il mercato del calcio metallico è caratterizzato da un ristrettissimo numero di produttori, uno solo dei quali è stabilito all'interno del mercato comune. Detto produttore comunitario, la Péchiney Électrometallurgie SA (in prosieguo: la « Péchiney »), società controllata dal gruppo francese Péchiney, trasforma, pure in base ad un processo di ridistillazione messo a punto da tale gruppo, il calcio metallico in calcio puro. La Extramet e la Péchiney sono le principali imprese trasformatrici di calcio metallico all'interno del mercato comune.

3. La Péchiney è l'unica impresa produttrice di calcio metallico nella Comunità. La Extramet è la principale impresa importatrice di calcio metallico, proveniente, soprattutto, dalla Repubblica popolare cinese e dall'Unione Sovietica.

4. A seguito di una denuncia presentata dalla Chambre syndicale de l'électrometallurgie et de l'électrochimie (in prosieguo: la « Chambre syndicale ») a nome dell'impresa produttrice comunitaria alla quale può ascrivere l'intera produzione comunitaria di calcio metallico, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 17 marzo 1989, n. 707 (GU L 78, pag. 10), con il quale istituiva, con decorrenza dal 22 marzo 1989, un dazio antidumping provvisorio del 10,7% sulle importazioni di calcio metallico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica.

5. Risulta dalla motivazione del suddetto regolamento che durante il periodo com-

\* Lingua processuale: il francese.